

Guida al Diritto

Settimanale di approfondimento giuridico



15 ▾ | SANZIONI

Atti contrari alla decenza pubblica,
illegittima l'entità della sanzione

34 ▾ | CONTRATTO DI AGENZIA

Interesse «maggiorato» sulle indennità
di fine rapporto degli agenti assicurativi

41 ▾ | NOTAIO

Notai: sì a responsabilità se si omette alle parti
che tra immobile e box c'è un vincolo giuridico

70 ▾ | STUPEFACENTI

Stupefacenti: il ruolo della quantità
nella dimostrazione della finalità illecita

88 ▾ | COMMERCIO

Gestione farmacia, non va data a società
partecipata da altra che gestisce casa di cura

Il Sole
24 ORE

Periodico settimanale /
Anno XXIX / n. 17
Poste Italiane Spa /
Sped. in A.P. /
D.L. 353/2003 conv. L. 46/
2004, art. 1, c. 1 /
DCB Roma

Sommario

PRIMO PIANO

» pag 11

EDITORIALE

PRIVACY

Data retention: non basta un restyling ora serve una vera riforma organica
di Giorgio Spangher
 » PAG 12

GIURISPRUDENZA

SANZIONI

IL TESTO DELLA SENTENZA
Atti contrari

alla decenza pubblica, illegittima l'entità della sanzione

Corte costituzionale - Sentenza 9 marzo-14 aprile n. 2022 n. 95 - Stralcio
 » PAG 15

IL COMMENTO

Per la Consulta l'entità della multa è sproporzionata per eccesso
di Aldo Natalini
 » PAG 20

L'APPROFONDIMENTO

Differenza tra osceno e indecente tra criteri equitativi, qualitativi e misti

di Aldo Natalini
 » PAG 26

LA SETTIMANA NELLE CORTI

Multa nulla se autovelox si trova su banchina priva dei requisiti
di Laura Biarella
 » PAG 28

CIVILE

» pag 33

GIURISPRUDENZA

CONTRATTO DI AGENZIA

IL TESTO DELL'ORDINANZA
Interesse «maggiorato» sulle indennità di fine rapporto degli agenti assicurativi
 Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 8-31 marzo 2022 n. 10528
 » PAG 34

IL COMMENTO

Per le transazioni commerciali si paga il ritardo nei pagamenti
di Eugenio Sacchetti
 » PAG 38

NOTAIO

IL TESTO DELL'ORDINANZA
Notai: sì a responsabilità se si omette alle parti che tra immobile e box c'è un vincolo giuridico
 Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 25 febbraio-31 marzo 2022 n. 10474
 » PAG 41

IL COMMENTO

Anche in caso di esonero da visure professionisti tenuti alla diligenza
di Mario Piselli
 » PAG 48

CONTRATTO BANCARIO

IL TESTO DELL'ORDINANZA
Conti correnti: no alla capitalizzazione se tasso nominale annuo ed effettivo coincidono
 Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 18 novembre 2021-10 febbraio 2022 n. 4321
 » PAG 50

IL COMMENTO

Per la pari periodicità degli interessi la Suprema corte sceglie l'equilibrio
di Antonino La Lumia
 » PAG 53

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime della Cassazione civile
di Mario Finocchiaro e Mario Piselli
» PAG 58

Rassegna delle massime dei giudici di merito
di Federico Ciaccafava
» PAG 66

PENALE

» pag 69

GIURISPRUDENZA

STUPEFACENTI

IL TESTO DELLA SENTENZA
Stupefacenti: il ruolo della quantità nella dimostrazione della finalità illecita
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 10 marzo-6 aprile 2022 n. 12926
» PAG 70

IL COMMENTO
La destinazione al fine di spaccio dimostrabile in base a criteri univoci
di Giuseppe Amato
» PAG 75

di Giuseppe Amato
» PAG 81

Rassegna delle massime dei giudici di merito
di Aldo Natalini
» PAG 85

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime della Cassazione penale

AMMINISTRATIVO

» pag 87

GIURISPRUDENZA

COMMERCIO

IL TESTO DELLA SENTENZA
Gestione farmacia, non va data

a società partecipata da altra che gestisce casa di cura
Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - Sentenza 16 marzo-14 aprile 2022 n. 5
» PAG 88

IL COMMENTO
Prescrizione e rivendita medicinali, incompatibilità che qui ha rilevanza
di Davide Ponte
» PAG 95

INTERNAZIONALE

» pag 101

GIURISPRUDENZA

REATI CONTRO LA PERSONA
Violenza domestica: Italia

condannata per inerzia, passività e mancata protezione della donna
Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione I - Sentenza 7 aprile 2022

- Ricorso n. 10929/19 - Commento
» PAG 103

GUIDA AL DIRITTO: SUL DIGITAL LA DISTRIBUZIONE ANTICIPATA AL VENERDÌ DELLA COPIA CARTACEA

Dove posso leggere il numero della settimana di «Guida al Diritto» in attesa della copia cartacea? Posso consultare la rivista in formato elettronico senza passare dallo studio o dall'ufficio giudiziario? Per ovviare a eventuali ritardi nella distribuzione cartacea si può consultare il nostro settimanale nella versione digitale a partire già dal 22 aprile 2022 (www.guidaaldirittoigital.ilssole24ore.com). Buona lettura.



Per l'informazione in tempo reale
ntplusdiritto.ilssole24ore.com

Numero chiuso da remoto in data 27 aprile 2022 nel rispetto del Dpcm del 2 marzo 2021, articolo 6, comma 5

IL TESTO DELL'ORDINANZA

Corte di cassazione - Sezione II
civile - Ordinanza 18 novembre
2021-10 febbraio 2022 n. 4321
Presidente Bisogni; Relatore
Falabella

Conti correnti: no alla capitalizzazione se tasso nominale annuo ed effettivo coincidono

LA MASSIMA

Contratto bancario - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere contratto di conto corrente - Interessi - Anatocismo - Delibera Cicr 9 febbraio 2000 - Capitalizzazione infrannuale - Previsione di un tasso annuo nominale corrispondente al tasso effettivo - Rispondenza alle prescrizioni della delibera Cicr 9 febbraio 2000 - Esclusione - Fondamento.

La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera Cicr 9 febbraio

2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'articolo 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'articolo 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Ordinanza

sul ricorso 2381-2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce quale mandataria di (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 464/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatti di causa

1. - Con sentenza del 7 gennaio 2016 il Tribunale di Savona, giudicando dell'opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da (OMISSIS) s.p.a. per la somma com-

pletiva di Euro 139.431,70, oltre interessi (somma che cumulava il saldo debitore di un conto corrente e quanto spettante alla banca per il rimborso di un finanziamento chirografario), ha revocato il provvedimento monitorio e condannato l'opponente al pagamento della somma di Euro 131.190,75.

2. - In parziale accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado e condannato lo stesso al pagamento della minor somma di Euro 129.678,65.

3. - Avverso la pronuncia resa in sede di impugnazione ricorre per cassazione, con un unico motivo di ricorso, (OMISSIS). Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l. quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del credito per cui è causa. Sono state depositate memorie.

Ragioni della decisione

1. - Il ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione dell'articolo 120 t.u.b., articolo 1283 c.c., e Delib. CICR 9 febbraio 2000, articolo 6. Nega che il contratto di conto corrente contenga una pattuizione avente ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Deduce, in proposito, che nel modulo sottoscritto dal correntista il tasso annuo nominale risulta essere corrispondente al tasso annuo effettivo, laddove la capitalizzazione comporta per ne-

cessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. Spiega che vi sarebbe una palese antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove è indicata una pari periodicità della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra esso ricorrente la banca, ove la capitalizzazione stessa è esclusa dall'espressione in cifre del tasso debitore effettivo.

2. - Il motivo è fondato.

Col quinto motivo di gravame (cfr. pag. 11 s. del ricorso) l'odierno ricorrente aveva lamentato che il Tribunale non avesse considerato l'evidenza documentale del contratto di conto corrente: l'appellante aveva infatti osservato come il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici, onde doveva escludersi fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi.

La Corte di appello ha ritenuto la legittimità dell'attuata capitalizzazione degli interessi debitori, osservando essere irrilevante che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo; secondo la nominata Corte, «anche nell'ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che la medesima non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore».

Tale argomento investe un profilo estraneo al motivo di appello e non si misura in modo appropriato con la censura svolta col richiamato mezzo di gravame. La censura poneva una questione di diritto che avrebbe dovuta essere altrimenti risolta.

La disciplina delle clausole anatocistiche segue - come è noto - le decisioni di questa Corte che, a partire da Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle dette clausole, siccome non fondate su di un uso normativo, ritenendole quindi in contrasto con la norma cogente di cui all'articolo 1283 c.c.: tesi, quest'ultima, andatasi consolidando e sulla quale si sono infine espresse, in senso adesivo, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).

L'intervento normativo ha riguardato sia i contratti bancari in essere (che qui non interessano), che quelli nuovi.

L'articolo 120 t.u.b., comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, successivo alla modifica introdotta col Decreto Legislativo n. 242 del 1999, ha disposto: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».

La Delib. CICR 9 febbraio 2000, articolo 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accre-

dito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che «(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».

La stessa Delib., articolo 6, ha previsto, poi: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».

La Delib. CICR, cui l'articolo 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.

In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. articolo 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.

Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto in-

vece esige la Delib., articolo 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, articolo 6.

3. - La sentenza impugnata va quindi cassata.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla De-

lib., articolo 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'articolo 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».

Al giudice del rinvio è demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, che in diversa composizione statuirà sulle spese del giudizio di legittimità.

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

di M. Bove, G. Buffone, G. Finocchiaro, N. Graziano, A. Moramarco

Questo volume raccoglie i contributi pubblicati sui Dossier n. 4 e 5 di Guida al Diritto che analizzano la legge 206/2021, la cosiddetta "Riforma della giustizia civile", provvedimento che si affianca alla già varata Riforma della giustizia penale (legge 127/2021), completando così - sul fronte della Giustizia - gli interventi di attuazione del Pnrr.

La legge 206/2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo a riformare il processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi; dall'altra, modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

SHOPPING
24!
ONLINE



NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto:
offerte.ilsole24ore.com/riformaprocessocivile

Pagg. **224**
€ **14,90**

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

I LIBRI DI
**Guida
al Diritto**



**SPESA
DI SPEDIZIONE
GRATIS**

GRUPPO **24** ORE

Per la pari periodicità degli interessi la Suprema corte sceglie l'equilibrio

Contratto bancario

Antonino La Lumia

La questione della capitalizzazione e degli interessi anatocistici è, da sempre, una delle più dibattute nel contenzioso bancario

La questione della **capitalizzazione** e degli **interessi anatocistici** è, da sempre, una delle **più dibattute nel contenzioso bancario**: la materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi e le posizioni della giurisprudenza sono state (e continuano a essere) spesso molto divergenti, alimentando - da anni - un costante susseguirsi di percorsi argomentativi alternativi.

La fattispecie oggetto della pronuncia

Con l'ordinanza in commento - n. 4321, pubblicata il 10 febbraio 2022 - la prima sezione civile della Suprema corte si è pronunciata proprio **sul tema della periodicità della capitalizzazione degli interessi**, privilegiando un'interpretazione sistematica della normativa **e approdando a una condizionale soluzione di equilibrio tra le parti**.

La vicenda all'esame della Suprema corte

Il caso specifico riguardava la **contestazione di un cliente in merito alla pattuizione di pari periodicità della capitalizzazione di interessi attivi e passivi**: in particolare, lamentava che - nel modulo sottoscritto - il tasso nominale corrispondesse al tasso annuo effettivo, laddove la capitalizzazione avrebbe dovuto comportare - per ragioni matematiche - un aumento del secondo rispetto al primo.

Veniva rilevata la contraddizione - logica e giuridica - tra le condizioni generali di contratto, che prevedevano la pari capitalizzazione, e quelle convenute tra il cliente stesso e la banca: l'**identità numerica del tasso nominale e del tasso effettivo degli interessi attivi** escludeva che fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione.

La Corte d'appello aveva considerato **irrilevante tale circostanza, ai fini della legittimità dell'attuata capitalizzazione**: a detta dei giudici, infatti, anche nell'ipotesi in cui gli interessi attivi siano previsti in misura simbolica, ciò non comporta **alcuna violazione della normativa in ambito bancario**, dal momento che **essa non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, la cui entità è rimessa alla volontà delle parti**.

È su questo delicato aspetto di dettaglio che si incentra la pronuncia della Cassazione, la quale si distacca da tale ultima ricostruzione, **offrendo una lettura più aderente allo spirito della norma**.

Quadro normativo e giurisprudenza in tema di anatocismo: una storia tormentata

Un divieto generale di anatocismo, com'è noto, era già previsto dal codice civile (articolo 1283), a mente del quale «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

Tuttavia, proprio in virtù dell'*incipit* della norma, che lasciava spazio agli usi contrari, le banche hanno sistematicamente applicato, per decenni, la

Il principio ribadito dalle sezioni Unite è la contrarietà alla legge e la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi

capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, prevedendo il più delle volte detta **periodicità - in maniera "asincrona"** - esclusivamente per le posizioni debitorie del cliente e mantenendo una capitalizzazione annuale per gli interessi attivi.

Su tale disposizione si sono poi stratificate, nel corso degli anni, una serie di deroghe introdotte dalla normativa speciale, innescando così problematiche interpretative spesso complesse.

Dopo l'energico *revirement* delle celebri **sentenze della Cassazione della primavera del 1999** (nn. 2374, 3096 e 3845), che avevano stabilito la **nullità delle pratiche anatocistiche perché contrarie al precetto codicistico** («gli usi contrari, idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi normativi in senso tecnico»), **l'articolo 25 del Dlgs 4 agosto 1999 n. 342** ha introdotto il **secondo comma dell'articolo 120 del Dlgs 385 del 1993 (Testo unico bancario)**, che - sdoganando, per così dire, l'anatocismo - ha disciplinato la materia, subendo successivamente numerose modifiche.

La norma **non conteneva**, in realtà, una compiuta **regolamentazione delle clausole anatocistiche**, ma ne demandava la fissazione al Cicer (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), limitandosi a prevedere il principio generale da adottare, ossia la **pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori**: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la **stessa periodicità** nel conteggio degli interessi sia creditori sia debitori».

Per questo, sulla disposizione in parola, si è innestata la disciplina della **delibera Circ. del 9 febbraio 2000**:

«1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei **tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti**. Il saldo periodico produce **interessi secondo le medesime modalità**.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la **stessa periodicità** nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».

A seguito di tale rinnovato quadro normativo, si è sviluppato un **considerabile contenzioso giudiziale**, diretto principalmente a contestare i rapporti più datati, **iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera**: le banche, dal canto loro, hanno sempre difeso la prassi della capitalizzazione, sostenendo che tali operazioni sarebbero perfettamente valide in quanto pattuite.

Senza percorrere i vari orientamenti, basta dire che il principio generale è stato ribadito dalle sezioni Unite, che hanno confermato la contrarietà a legge e la **nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi (2 dicembre 2010, n. 24418; 4 novembre 2004, n. 21095)**.

La giurisprudenza ha mantenuto una precisa posizione ermeneutica, rilevando che «**la capitalizzazione deve essere totalmente esclusa**, anche su base annuale, poiché l'art. 1283 c.c. vieta l'anatocismo in via generale» (Corte di Appello Milano, 20 febbraio 2013; Cassazione civile n. 4093/2005).

Il secondo comma dell'articolo 120 del Tub è stato, poi, riformulato dall'articolo 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147, in questi termini:

«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la **stessa periodicità** nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) **gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre in-**

teressi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

In tal modo, il legislatore ha **reintrodotta il divieto anatocistico**, specificando **che il conteggio degli interessi deve rispettare la pari periodicità**: in mancanza di un tempestivo intervento del Cicr, **si è inevitabilmente creato un ulteriore filone di contenzioso** circa l'operatività o meno del divieto.

Le modifiche, tuttavia, non si sono arrestate.

Infatti, il comma è stato nuovamente "riscritto" dall'articolo 17-bis del DL 14 febbraio 2016, n. 18:

«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la **stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno**; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) **gli interessi debitori maturati**, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, **non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale**; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: **1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; **2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili**; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

È stato così definitivamente consacrato il principio secondo cui deve essere garantita la parità di conteggio nella produzione di interessi. Con la nuova disposizione, inoltre, si persegue la finalità di non consentire l'anatocismo degli interessi liquidati (*rectius*: contabilizzati): tanto che essi non confluiscono - come in precedenza - nel capitale, ma **sono capitalizzati a parte, non determinando alcuna ulteriore capitalizzazione.**

A seguito di tale ultimo intervento normativo, è stata emanata la **delibera Cicr del 3 agosto 2016.**

La questione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi: forma o sostanza?

Delineato il quadro della disciplina generale dell'anatocismo, il focus dell'ordinanza in commento è tutto dedicato alla periodicità della capitalizzazione degli interessi.

In effetti, prima delle ultime modifiche, era piuttosto frequente che le banche - al fine di legittimare le operazioni di capitalizzazione - adottassero una **"reciprocità" soltanto formale**, in **violazione dell'articolo 2 e dell'articolo 6 della delibera Cicr del 2000**: ciò avveniva prevedendo, tra le condizioni economiche del contratto, un tasso debitore (in proprio favore) molto considerevole e, al contrario, un **tasso creditore** (in favore del cliente) **prossimo allo zero** (pari anche allo 0,01%).

Laddove il contratto sia effettivamente impostato in tal senso, è ragionevole sostenere che l'istituto di credito abbia utilizzato uno **schema "vuoto" di pari periodicità** per mostrare una formale (ma elusiva) applicazione della delibera Cicr e prevedere così oneri economici a carico del cliente, senza corrispondente produzione di (reali) interessi attivi.

Infatti, in questi casi, mentre - per gli interessi debitori - è indicata una progressione del saggio in ragione dell'anatocismo (e, pertanto, il Tae, il tasso annuale effettivo, è superiore al Tan, il tasso annuale nominale), **per**

Secondo il ragionamento della Cassazione l'identità tra tasso nominale ed effettivo equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione

Parte della giurisprudenza si è effettivamente orientata in questa direzione, affermando la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi

gli interessi creditori la percentuale rimane identica nonostante la (ipotetica) capitalizzazione, tanto che Tae e Tan hanno gli stessi valori.

Parte della giurisprudenza si è effettivamente orientata in questa direzione, affermando la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi - anche se stipulate dopo l'entrata in vigore della delibera Cicr del 2000 - qualora siano diverse le modalità di tale capitalizzazione per gli interessi debitori e per quelli creditori, e pertanto non sia rispettato il principio di reciprocità.

Particolarmente incisiva, in questo senso, è una pronuncia del Tribunale di Imperia, nella quale:

- › si premette che «condizione di legittimità di tale clausola [anatocistica] è che pari condizioni siano previste per la capitalizzazione degli interessi creditori»;
- › quindi, si rileva che «nel caso in esame il contratto prevede **gli interessi creditori in misura dello 0,01% annuo, da considerarsi pertanto un interesse meramente simbolico** (tradotto in numeri: interessi pari ad € 1,00 per un accredito di € 10.000,00 per un intero anno: la classica vendita "nummo uno" nota alla manualistica)»;
- › infine, si afferma che tale «**clausola** che prevede la capitalizzazione sia **affetta da nullità**» (Tribunale di Imperia, **9 luglio 2009**; più recentemente: 12 giugno 2015).

Invero, esiste anche un altro orientamento in giurisprudenza, che segue una direttrice opposta:

«[...] non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.

Né tali conclusioni potrebbero ritenersi confutate per il fatto che, in relazione allo specifico rapporto in esame, debba registrarsi una **evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori**, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o, ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia stato mai erogato.

Tali circostanze, infatti, attengono alle contingenze del rapporto, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, ossia **la pari periodicità della capitalizzazione** degli interessi a credito e a debito, a prescindere al risultato "quantitativo" discendente da tale prassi» (Tribunale di Milano, sezione VI civile, **5 gennaio 2017 n. 508**).

Tale ultima impostazione non è condivisibile, dal momento che - come sostenuto da altre pronunce - «... **non è configurabile un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della Banca, e invece si ritrae, fino ad annullarsi, quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente**»;

- › «Nel caso di specie, non pare, sempre ad un esame sommario degli atti, che le clausole contrattuali di conto corrente e di affidamento che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della Banca ed a favore del correntista rispettino la suddetta condizione di reciprocità»;
- › «Infatti ... il tasso debitore pattuito per il conto corrente è pari al 14,00% nominale annuo elevato al 14,75320% effettivo annuo. Invece il **tasso sul conto corrente in attivo**, pari allo **0,10000%** nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale poiché appunto praticamente uguale al tasso effettivo annuo (pari allo 0,10003%) a seguito della capitalizzazione trimestrale. Pare, quindi, che la capitalizzazione non apporti alcun incremento nel caso del cliente, diversamente da quanto previsto a favore della Banca»;
- › «... risulta probabilmente sussistente una ipotesi di **nullità della clausola** in discussione, dovendosi escludere perciò, in tal caso, il diritto della banca di richiedere gli interessi anatocistici», Tribunale Foggia, **sezione II civile, 5 novembre 2014**; così anche: Tribunale di Grosseto, 2 luglio 2006).

Sono principi aderenti alla *ratio* stessa della normativa dettata a garanzia dell'equilibrio delle parti, che sono stati presi in considerazione anche per

disporre - nell'ambito dei contenziosi - la consulenza tecnica d'ufficio per indagare le dinamiche delle fattispecie poste all'attenzione dei giudici:

«il saldo di conto corrente in assenza di capitalizzazione trimestrale, tenuto conto che **la determinazione del saggio degli interessi creditori nella misura dello 0,0100%** (in una percentuale cioè così strettamente prossima al valore zero da non incrementarsi per effetto della pur teoricamente prevista loro capitalizzazione trimestrale, risultando identico l'importo di tasso nominale ed effettivo) **appare non pienamente corrispondente al canone della corresponsività** che, a termini di legge, rappresenta condizione legittimante l'anatocismo» (Tribunale di Palermo, sezione V, 12 maggio 2016).

In tali circostanze, rileva anche la violazione del dovere di buona fede e correttezza che entrambe le parti devono osservare rigorosamente in sede di stipulazione del contratto e, successivamente, in corso di esecuzione dello stesso: a maggior ragione dev'essere la banca a tenere sempre una condotta irreprensibile, agendo come operatore professionale.

Proprio in linea con questo percorso interpretativo, si pone l'ordinanza della **Suprema Corte n. 4321/22**, che richiama **principi di equità negoziale**, rilevando come l'indicazione, in contratto, di un **tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale** non soltanto priva di contenuto effettivo la clausola anatocistica degli interessi attivi, ma non soddisfa neppure quanto richiesto dall'articolo 6 della delibera Cicr: secondo il ragionamento della Cassazione, infatti, **l'identità tra tasso nominale e tasso effettivo equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione**.

Ineccepibile la motivazione - logica, ancor prima che giuridica - disegnata dalla pronuncia: **se la capitalizzazione è solo figurativa** (per l'impalpabilità algebrica del tasso), **essa non genera anatocismo, così che gli interessi creditori non si capitalizzano e, dunque, non possono capitalizzarsi con la stessa periodicità prevista dalla delibera Cicr**; se, invece, la contabilizzazione degli interessi genera **un incremento effettivo**, occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, sempre come richiesto dalla delibera.

Dunque, in ogni caso, **la violazione è nei fatti** e a noi tale conclusione pare inconfutabile, con tutte le conseguenze in ordine ai vizi del rapporto tra le parti.

**Ineccepibile la motivazione
- logica, ancor prima che giuridica
- disegnata dalla pronuncia:
se la capitalizzazione è solo
figurativa (per l'impalpabilità
algebrica del tasso),
essa non genera anatocismo**

MANUALE

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTO INDUSTRIALE E INFORMATION TECHNOLOGY

di **A. Sirotti Gaudenzi**

Il volume permette di affrontare le tematiche più attuali legate ai rapporti tra proprietà intellettuale e industriale e il mondo delle nuove tecnologie. Vengono illustrate le questioni legate alle grandi aree di interesse: i diritti d'autore, i segni distintivi e i brevetti per invenzioni e modelli. Inoltre vi sono approfondimenti legati agli aspetti operativi che consentono di affrontare le questioni pratiche connesse alla tutela dei diritti di privativa. In particolare, viene affrontato il problema relativo ai criteri per quantificare il danno da contraffazione, grazie all'analisi dei recenti interventi della Cassazione.

Infine vengono analizzate le novità legate ai D.LGS. n. 177/2021 e n. 181/2021 con cui è stata data attuazione alle direttive 2019/790 e 2019/789.

ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

SHOPPING
24! ONLINE



NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

Pagg. **540**
€ **48,00**

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto:
offerte.ilsole24ore.com/proprietaintellettuale

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

GRUPPO **24** ORE

